

# INNOCENTI, NON STATE

Il grande scrittore settecentesco Henry Fielding fu anche giudice. In questo testo finora inedito si schiera contro gli errori giudiziari

## IN SILENZIO

di Henry Fielding



*Indagini in Bow Street* di Henry Fielding (Aragno, a cura di Daniele Savino, pagg. LXX-86, euro 20) raccoglie due testi inediti in Italia, cronache di due casi giudiziari che fecero scalpore. Furono pubblicati tra 1749 e il 1753. Questo testo è tratto dal libro

**I**n questo regno felice la legge tiene talmente alla vita dei sudditi ed è così attenta a evitare condanne ingiuste o sbagliate che, proprio come afferma la sua massima: *De morte hominis nulla est cunctatio longa*, essa procede con passo lento e regolare e prescrive così tante formalità da sbrigare prima del decisivo confronto in tribunale che, lungi dal rischio di vedersi condannato senza un regolare ed equo processo, l'imputato dovrà essere processato più di una volta, prima di un'eventuale condanna a morte.

In base alla legge inglese, nessuno può essere catturato per aver commesso un grave reato senza una valida e fondata presunzione di colpevolezza e nessuno può essere arrestato senza una denuncia fatta, sotto giuramento, al cospetto di un giudice di pace. Questa accusa dovrà poi essere ulteriormente convalidata, sempre sotto giuramento, davanti a un congruo numero (almeno dodici) dei migliori concittadini dell'accusato (fatta eccezione per i casi che prevedono un confronto diretto tra accusatore e accusato, ora obsoleti e caratterizzati da procedure ancora più formali e tediose); tutto questo, prima che l'accusato possa essere chiamato a rispondere di tale accusa o sia tenuto a organizzare la propria difesa.

Dopo tutti questi preliminari, la fondatezza di tale ac-

cusa dovrà essere dimostrata pubblicamente, in tribunale, davanti ad almeno un giudice, ma molto spesso davanti a più giudici, da dodici persone imparziali e irreprensibili; dico irreprensibili non a caso, dal momento che il prigioniero ha la possibilità di sollevare obiezioni contro ventiquattro persone senza addurre alcuna causa, e persino di più, se sussistono valide ragioni per farlo.

Questi, dopo il paziente ascolto delle testimonianze fatte contro l'imputato e dopo aver prestato attenzione alla sua difesa (nel corso della quale la legge prescrive che l'imputato sia trattato con la massima indulgenza e che persino il giudice gli dia consigli e lo assista), dovranno essere concordi nel dichiarare, sotto giuramento, se l'imputato è colpevole del crimine ascrittogli o se dovrà essere scagionato, nel qual caso il soggetto in questione non dovrà più essere processato per quel reato, fatta eccezione per i casi di omicidio.

Mi pare proprio che l'ingegno umano non avrebbe potuto innalzare, contro le ingiustizie e le false accuse, bastioni più solidi di questo ordinamento giuridico, sotto la cui ala può trovare riparo non solo l'innocenza, ma anche la colpa, la quale non ha certo motivo di mostrarsi così spudorata da sperare che il destino le conceda ulteriori opportunità di evitare la pena che si merita.

Ma non basta: se, nonostante tutte queste cautele, dovesse emergere chiaramente che una persona è stata condannata ingiustamente, vuoi per nuove prove venu-

te alla luce, per il falso giuramento di chi ha testimoniato col chiaro intento di nuocere all'imputato o per altre circostanze atte a dimostrarne l'innocenza, le porte della grazia si spalancherebbero immediatamente; così, dopo una formale e decorosa richiesta inoltrata al giudice di fronte al quale si è svolto il processo o al Consiglio della Corona, la persona condannata otterrà un sicuro perdono, avrà salva la vita e riacquisterà la propria libertà, conservando anche il proprio buon nome.

Fare una simile richiesta, nel caso di una ingiusta condanna, non è, dunque, solo qualcosa di meritorio, ma è anche un dovere e chi lo trascura dovrà fare i conti con la propria coscienza; tutto, però, dovrà svolgersi, come dicevo, in modo formale e decoroso, a partire da una richiesta privata fatta pervenire a coloro ai quali la legge consente di correggere i propri errori e di smorzare il proprio rigore. Al contrario, rivolgersi direttamente al pubblico attraverso libelli diffamatori nei confronti della giustizia di questa nazione, istituire una specie di corte di appello contro questa giustizia nel negozio del libraio, riesaminare in giornali e opuscoli i contorni di quelle cause per le quali, dopo un equo e giusto processo, è già stato espresso il solenne verdetto di un tribunale e giudicare la condotta dei magistrati, delle giurie e persino dei giudici con la più sfacciata spudoratezza, tutto questo è l'effetto di un'arroganza alla quale nessun governo, geloso del proprio onore o, meglio, attento alla propria sicurezza, dovrebbe mai accettare di sottomettersi.

Sono talmente convinto di ciò che dico, che non dovrei mai permettermi di imitare questi atteggiamenti aggressivi; tuttavia, quando si ricorre a simili atteggiamenti al fine di ingannare il pubblico e di mettere in cattiva luce l'acume dei nostri giudici, descrivendo nel modo più grossolanamente fuorviante il loro modo di operare, non servono apologie per chi ricorre agli stessi mezzi al fine di rispondere ad attacchi tanto iniqui. L'arma più illecita impugnata dall'aggressore diventa il più valido strumento di difesa nelle mani dell'aggredito, e dal momento che i giudici non potranno che scusare chi agisce in loro difesa, io mi auguro che il pubblico (quella parte di pubblico, almeno, la cui stima è sempre stata il solo oggetto del mio desiderio e delle mie ambizioni) possa mostrarsi indulgente verso chi non mira a soddisfare unicamente la sua curiosità, ma cerca di aiutarlo a evitare di formulare giudizi troppo avventati e, magari, anche del tutto errati.

Infine, c'è qualcosa, in me, che mi spinge a proteggere gli innocenti trattati in modo oltraggioso e che mi induce ad aspirare a un plauso molto più prezioso di quello che potrebbe elargire il mondo intero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CONTRO LE FALSE ACCUSE, NON  
POTREBBERO ESSERCI BASTIONI  
PIÙ SOLIDI DEL NOSTRO  
ORDINAMENTO GIURIDICO**


**L'AUTORE**



Henry Fielding (1707-1754), è uno dei padri del romanzo inglese, autore del capolavoro *Tom Jones* (1749). Costretto a lasciare l'attività di drammaturgo a causa del "Licensing Act" del 1737, che sottoponeva le opere teatrali alla censura preventiva, scelse di diventare giudice di tribunale.







**Prigioni**

Giovanni Battista Piranesi, *Prigionieri su una piattaforma sporgente*, dalla serie *Le Carceri d'invenzione*, placca X (1749-1760)